ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE, NON LICENZIABILITA' DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO, RISERVE DEI POSTI E SOSPENSIONE DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA

Art. 1

Istituzione delle cattedre

Negli istituti statali di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica, compresi gli istituti professionali, le cattedre nei corsi diurni e serali sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purche' nel complesso le ore d'insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti dello stesso tipo funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonche' le ore disponibili dei dopo scuola, delle classi di aggiornamento, ... Nella scuola media si deve istituire una cattedra di applicazioni tecniche con sedici ore settimanali di insegnamento per ogni due corsi e una cattedra di educazione musicale con sedici ore settimanali.Per tale istituzione si applicano i criteri indicati nei precedenti commi. Entro il 31 marzo di ogni anno si provvede al reperimento delle cattedre da istituire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Versione in vigore dal 8 agosto 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione delle cattedre, non licenziabilita' degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica
Estremi	Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-delle-cattedre-non-licenziabilita-degli-insegnanti-non-di/art-1-istituzione-delle-cattedre/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it